



**LINEE GUIDA**

**per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione dei Piani Turistici Annuali, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.**

**DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**SOMMARIO**

1. OGGETTO ..... 2

2. INIZIATIVE FINANZIABILI..... 2

3. SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO ..... 2

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE ..... 2

5. SPESE AMMISSIBILI ..... 3

6. SPESE NON AMMISSIBILI..... 4

7. CRITERI DI VALUTAZIONE..... 4

8. ENTITA' DEL CONTRIBUTO ..... 5

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..... 6

10. ISTRUTTORIA ..... 6

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO ..... 7

12. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ..... 7

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO ..... 8

14. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ..... 9



## 1. OGGETTO

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi nonché le modalità di presentazione delle istanze per la concessione di contributi a favore di enti, istituzioni e associazioni che intendono promuovere iniziative e manifestazioni turistiche, ai sensi della legge regionale n. 11/2013.

## 2. INIZIATIVE FINANZIABILI

Oggetto di contributo sono eventi, manifestazioni, iniziative strettamente connesse ad attività/iniziativa aventi carattere turistico, in grado quindi di promuovere uno o più ambiti territoriali della Regione del Veneto. Le attività/iniziativa possono avere anche carattere culturale, enogastronomico e sportivo.

Tali iniziative devono avere particolare rilevanza ai fini della promozione dell'immagine turistica del Veneto, anche integrata con la promozione agroalimentare. Inoltre, sotto il profilo organizzativo, potranno avere dimensione locale, comunale o intercomunale, ovvero interessare una dimensione interprovinciale o regionale.

Le iniziative devono essere realizzate nel corso dell'esercizio di riferimento del contributo.

Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la promozione di un prodotto tipico questo deve essere inserito in un elenco di prodotti riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, ATS, Prodotti della Montagna e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Non sono ammesse, a pena di esclusione, iniziative che riguardano attività istituzionale interna dei soggetti richiedenti, che non rivestono carattere di promozione turistica, per l'organizzazione di congressi o convegni, mere iniziative di carattere editoriale, nonché iniziative non coerenti con le finalità contenute nello Statuto del soggetto richiedente, nel caso di soggetti privati.

## 3. SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le iniziative promozionali per le quali può essere riconosciuto il finanziamento devono essere realizzate da parte dei seguenti enti ed organismi, in qualità di organizzatori e gestori delle iniziative medesime:

- Enti pubblici territoriali: Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- Associazioni e altri enti senza scopo di lucro.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o privata.

## 4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno ammesse a contributo le domande che:



- a) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 delle presenti linee guida;
- b) fanno riferimento ad iniziative non ammissibili ai sensi dell'articolo 2 delle presenti linee guida;
- c) riguardano iniziative e manifestazioni già oggetto di intervento contributivo da parte della Regione del Veneto;
- d) presentano una richiesta di contributo inferiore a € 2.000,00, nonché quelle che in base al punteggio di cui all'articolo 7, danno luogo a un contributo erogabile inferiore a € 2.000,00;
- e) presentate da soggetti non in regola con la normativa vigente in materia contributiva (DURC) e che non hanno sanato l'irregolarità entro 30 giorni dalle scadenze dei termini di cui all'articolo 9 delle presenti linee guida;
- f) presentate da soggetti non in regola ai sensi della legge regionale n. 16/2018;
- g) riguardano manifestazioni prevalentemente orientate verso finalità di carattere commerciale;
- h) sono presentate con modalità diverse e/o oltre il termine indicati nelle presenti linee guida;
- i) riguardano un'iniziativa per la quale è già stata presentata domanda, ai sensi della legge regionale n. 11/2013, nell'ambito della stessa annualità;
- j) sono presentate dallo stesso soggetto che, nell'ambito della stessa annualità, è beneficiario del contributo per un'altra iniziativa.

## 5. SPESE AMMISSIBILI

Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere:

- direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
- esclusivamente a carico del soggetto che presenta la richiesta di contributo;
- sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Nello specifico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) per attività di informazione, comunicazione e promozione dell'iniziativa (realizzazione e stampa opuscoli, manifesti e cartellonistica, promozione su mezzi carta stampata e/o mezzi radiotelevisivi, etc.);
- b) per l'organizzazione dell'iniziativa (affitto locali, affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi, etc.);
- c) per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale o digitale a supporto della promozione dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo (pubblicazioni, guide, pagine web, interviste video, web marketing, social media marketing, ecc.);



- d) per l'organizzazione di degustazioni di prodotti tipici, fino a un massimo del 15% del totale delle spese ammesse;
- e) spese generali (spese postali, imposte varie, servizi, etc.), debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili e, in ogni caso, non superiori a € 1.000,00.

## 6. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) spese relative ad acquisto di beni strumentali, ossia di quei beni che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatica, stand mobili, ecc.);
- b) spese di personale del soggetto beneficiario;
- c) IVA se dichiarata recuperabile;
- d) spese non sostenute dal soggetto beneficiario;
- e) spese non direttamente imputabili all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo;
- f) spese per acquisto di telefonia mobile e fissa, tablet e similari;
- g) spese in autofatturazione o a cui è seguito un pagamento in contanti o con metodi non tracciabili;
- h) spese per compensi di ogni genere da erogare in favore del Presidente e/o legale rappresentante del soggetto richiedente;
- i) contributi a soggetti terzi finalizzati alla realizzazione della manifestazione. A titolo di esempio: un Comune o un'Associazione che riceve il contributo regionale non può utilizzarlo per erogare a sua volta un contributo ad un'Associazione che ha partecipato alla realizzazione della manifestazione;
- j) ogni altra spesa diversa da quelle previste all'articolo 5 o che non rispetta i limiti ivi previsti.

## 7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle manifestazioni oggetto di richiesta di contributo si terrà conto dei seguenti criteri, correlati con il carattere strategico dell'iniziativa ai fini della promozione turistica del territorio veneto, assegnando a ciascuna iniziativa **un punteggio massimo di 65 punti**, così suddiviso:

- a. Ottenimento del patrocinio Regionale: punti 2.
- b. Estensione dell'area geografica interessata dalla manifestazione:
  - comunale: punti 0;
  - provinciale: punti 1;
  - interprovinciale: punti 2;
  - regionale: punti 3;



- c. Storicità della manifestazione:
- Tra la prima e la quarta edizione: punti 1;
  - Tra la quinta e la nona edizione: punti 2;
  - Decima edizione e oltre: punti 3.
- d. Multidisciplinarietà e creatività dell'iniziativa proposta: massimo punti 10.
- e. Numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa, oltre al soggetto proponente:
- Nessuno: punti 0;
  - Uno o due enti: punti 2;
  - oltre due enti: punti 4.
- f. Sostegno finanziario dell'iniziativa da parte di altri soggetti del territorio (pubblici e/o privati):
- uno o più soggetti che contribuiscono fino al 20% della spesa dell'iniziativa: 1 punto;
  - uno o più soggetti che contribuiscono fino al 30% della spesa dell'iniziativa: 2 punti;
  - uno o più soggetti che contribuiscono oltre al 30% della spesa dell'iniziativa: 3 punti.
- g. Particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione turistica integrata del territorio, coerenza con gli obiettivi dei piani turistici e agroalimentari approvati, massimo punti 30.
- h. Modalità di diffusione e comunicazione dell'iniziativa (punteggi tra loro cumulabili, massimo punteggio ottenibile nell'ambito di questo criterio pari a 10 punti):
- Social network (facebook, twitter, instagram, tik tok etc): punti 1;
  - Stampa e/o radio e/o tv locali: punti 2;
  - Stampa e/o radio e/o tv nazionali: punti 3;
  - Stampa e/o radio e/o tv internazionali: punti 4.

Le richieste di contributo che raggiungono un punteggio pari o superiore a 25 punti potranno essere ammesse a sostegno regionale, sulla base delle risorse a tal fine stanziato nel bilancio regionale.

## 8. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo è determinato, per ogni domanda ammissibile, in base al punteggio ottenuto ai sensi dell'articolo 7 delle presenti linee guida, come segue:

- punti da 57 a 65: contributo pari all'80% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 40.000,00;
- punti da 49 a 56: contributo pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 30.000,00;
- punti da 41 a 48: contributo pari al 60% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 20.000,00;
- punti da 33 a 40: contributo pari al 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 10.000,00;



- punti da 25 a 32: contributo pari al 40% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 3.000,00.

In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore al disavanzo risultante dal bilancio dell'iniziativa.

## 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, da presentare utilizzando la modulistica disponibile nel sito regionale, deve essere presentata prima della data di inizio dell'iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa entro e non oltre i seguenti termini:

- 1<sup>a</sup> scadenza: **30 aprile** di ciascuna annualità per i progetti che iniziano e si concludono nel primo semestre e per progetti che iniziano nel primo semestre e si concludono nel secondo semestre di detta annualità,  
oppure
- 2<sup>a</sup> scadenza: **31 agosto** di ciascuna annualità per i progetti che iniziano e si concludono nel secondo semestre di detta annualità.

Qualora detti termini cadano di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile alla pagina dedicata ai contributi ai sensi della L.R. n. 11/2013 sul sito internet della Regione del Veneto, nella sezione dedicata alle attività della Direzione competente.

La presentazione delle domande dovrà avvenire prima dell'inizio dell'evento ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), allegando la documentazione prevista dalle presenti Linee Guida in formato ".pdf" o ".p7m". Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente la seguente dicitura "Richiesta contributo per l'iniziativa promozionale [*inserire denominazione iniziativa*] ai sensi della L.R. n. 11/2013".

Le istanze soggette al bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972, dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, in forza di apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e art. 7 del DM 23/01/2044. Nell'apposito modulo dovranno essere indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, il metodo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione. Diversamente, nel caso di marca da bollo apposta sul frontespizio della domanda di contributo, sarà necessario allegare autocertificazione di assolvimento degli obblighi di imposta di bollo.

## 10. ISTRUTTORIA

La Direzione competente verificherà l'ammissibilità delle domande di contributo, attraverso l'attività istruttoria.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7, della Legge n. 241/1990, il procedimento può essere sospeso per 30 giorni a seguito della richiesta di elementi integrativi in caso di domanda incompleta o poco chiara.



Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, verranno comunicati tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo, il Direttore della Direzione competente adotta il decreto che approva la graduatoria delle istanze ammissibili a contributo e relativi punteggi, secondo quanto disposto dall'articolo 7 e dall'articolo 8, compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio, e l'elenco delle istanze non ammissibili.

In caso di parità di punteggio si darà la priorità alla domanda pervenuta al protocollo con data e ora anteriore all'altra, ed in caso uguale, con il numero di protocollo inferiore.

## 11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

I beneficiari del contributo regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e nei tempi indicati nella domanda di contributo.

In particolare, i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate devono recare il marchio turistico "Veneto The Land of Venice", secondo le disposizioni regionali approvate e rispettare le direttive regionali in ordine all'utilizzo dell'immagine coordinata della Regione del Veneto.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Direzione competente eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Ai sensi dell'art. 35 del DL 34/2019 convertito in Legge 58/2019 i soggetti privati che ricevono dalle pubbliche amministrazioni vantaggi economici di importo pari o superiore a € 10.000,00 hanno l'obbligo di "...pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente...".

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare appositi controlli con riferimento all'adempimento di tale obbligo.

## 12. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario deve presentare alla Direzione competente esclusivamente via PEC la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e, nello specifico, la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta, con indicazione dettagliata delle informazioni relative ai criteri di valutazione di cui all'articolo 7 e copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti;
- b) tabella delle spese sostenute distinte per singole attività e voci di costo e delle eventuali entrate ottenute per l'iniziativa oggetto di contributo;



- c) copia dei giustificativi delle spese rendicontate (fatture, ricevute o documento contabile equivalente);
- d) copia delle quietanze dei pagamenti delle spese riferite alla quota di contributo da erogare, avvenuti con metodi tracciabili (bonifico bancario o postale, assegno non trasferibile, modello F24 quietanzato, ricevuta bancaria, carta di credito/debito).

I termini per la presentazione della rendicontazione sono:

- per iniziative concluse nel primo semestre: 31 agosto dell'esercizio finanziario in cui l'iniziativa si è svolta;
- per iniziative concluse nel secondo semestre: 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui l'iniziativa si è svolta.

Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sopra riportato devono essere motivate e inviate dal beneficiario, prima della scadenza della rendicontazione, via pec alla Direzione competente.

La Direzione competente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione, procede alla liquidazione del contributo. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti e/o integrazioni, il soggetto beneficiario dovrà produrli entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dichiarate in sede di rendiconto dovrà essere conservata in originale presso la sede del soggetto beneficiario e messa a disposizione nel caso in cui siano effettuati dei controlli da parte dall'amministrazione regionale.

### 13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso è soggetto a revoca, con decreto del Direttore della Direzione competente, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/1990, nei seguenti casi:

- l'iniziativa non viene realizzata o viene realizzata un'iniziativa diversa da quanto indicato nella domanda di contributo;
- l'iniziativa realizzata presenta variazioni rispetto alla domanda presentata tali da determinare un punteggio inferiore a 25 punti;
- rendicontazione di un totale di spese ammissibili inferiori al 50% delle spese preventivate;
- nel caso in cui le entrate riscosse dal soggetto beneficiario superano le spese dell'iniziativa;
- il contributo erogabile è rideterminato, in sede di rendicontazione, in un importo inferiore a € 2.000,00;
- nel caso in cui la stessa iniziativa, o parte di essa, risulti, in sede di rendicontazione, oggetto di un ulteriore intervento contributivo da parte della Regione del Veneto;
- in caso di mancata presentazione della rendicontazione nei termini previsti;





- in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando quanto previsto dalle norme penali vigenti.

#### 14. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

La riduzione del contributo, di cui si darà atto nel decreto di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 delle presenti Linee Guida, è prevista nei seguenti casi:

- a) variazioni in fase esecutiva del progetto tali da determinare un punteggio inferiore all'iniziativa, con conseguente riduzione dell'importo del contributo;
- b) rendicontazione di spese inferiori a quanto preventivato in fase di domanda, ma comunque superiori al 50% delle spese inizialmente previste;
- c) dichiarazione di entrate connesse all'iniziativa superiori a quanto preventivato tali da determinare un contributo da liquidare superiore al disavanzo risultante dal bilancio dell'iniziativa;
- d) rendicontazione di una o più spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 6;
- e) presentazione, in sede di rendicontazione, di documentazione carente con riferimento a quella prevista dall'articolo 12 e non prodotta a seguito di richiesta di integrazione.

